

TITOLARI DI REGISTRAZIONE VEICOLI
Elenco allegato

Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti su presentazione istanze RIN.

Riferimento: Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul RIN (REV B) del 9/10/2014.

Nell'intento di ridurre per quanto possibile i perditempo connessi ad aspetti formali, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed indicazioni da rispettare nella presentazione delle istanze in oggetto.

1. Per una corretta tracciatura ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ogni istanza deve essere presentata singolarmente, con una specifica nota di invio e con tutti gli Allegati necessari, previsti dalla casistica di specie (Allegato 2, Allegato 8, ecc.), evitando quindi la condivisione di tali elementi con altre istanze, anche se inviate nello stesso giorno.
2. Si chiede inoltre di citare, in ogni ulteriore comunicazione relativa ad un'istanza già inoltrata, il protocollo dell'istanza stessa e, se già comunicato da questa Agenzia, il protocollo assegnato da questa Agenzia all'istanza medesima.
3. Per ogni nuova registrazione nei punti da 4.1 a 4.8 dell'Allegato 1 alle Linee Guida a riferimento devono essere inseriti i dati della Dichiarazione CE di verifica (sottosistema materiale rotabile). Si ricorda che i dati anagrafici della Dichiarazione CE di verifica sono quelli del soggetto che l'ha emessa e non di altri, come ad esempio il DEBO che ha emesso i relativi Certificati CE.
4. Per ogni nuova registrazione di veicoli sul RIN, è obbligatorio indicare nel campo 5 dell'Allegato 1 alle Linee Guida a riferimento l'identificativo del veicolo tipo (*Eratype*) riportato su ERATV al quale il veicolo per il quale si chiede la registrazione è conforme.
5. Dalla data della presente nota e fino all'eventuale rilascio da parte dell'EUAR di una nuova versione del software di gestione del RIN che consenta di fissare la decorrenza di una modifica in data successiva al suo inserimento nel sistema, le istanze di cambio di titolarità o di SRM di veicoli, di cui ai punti 4.1.D e 4.1.B delle Linee Guida a riferimento, per le quali tra la data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia e la data richiesta di inizio validità della modifica non vi siano almeno **10 giorni lavorativi**, non sarà garantito il rispetto della data indicata nella richiesta stessa, difettando i tempi tecnici per terminare la procedura. Conseguentemente la data di cambio di titolarità o di SRM dei veicoli riportata sul registro sarà quella di effettuazione della modifica sul sistema, che sarà riportata nella comunicazione di avvenuta modifica inviata da questa Agenzia.
6. In esito alle istanze che non rispettino fedelmente le modalità operative previste nelle Linee Guida a riferimento, il Responsabile del Procedimento invia un preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; l'istante può presentare formali osservazioni e integrazioni, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento del preavviso. Decorso inutilmente tale termine, viene adottato un formale provvedimento di diniego.
7. Si comunica infine che la comunicazione di avvenuta registrazione (modifica, cancellazione o sospensione) di cui ai punti 4.4 e 5.4 delle Linee Guida a riferimento, potrà essere inviata da questa Agenzia, anche direttamente tramite il sistema di gestione elettronica della documentazione attualmente in utilizzazione.

Il Direttore
ing. Amedeo Gargiulo

